



COMUNE DI STREVI

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2020

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI" AI SENSI DELL'ART. 58 D.L. 112/2008. ANNO 2020/2022

L'anno **duemilaventi**, addì **due**, del mese di **aprile**, alle ore **21:00** nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, **IN VIDEOCONFERENZA**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO URGENTE** di **PRIMA** convocazione.

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	Monti Alessio	Sindaco	X	
2	Lupo Carmela	Vice Sindaco	X	
3	Pedemonte Andreina Stefania	Consigliere		X
4	Bacigalupo Elena	Consigliere	X	
5	Balzaretti Massimiliano	Consigliere	X	
6	Potenza Settimio	Consigliere		X
7	Mosso Riccardo	Consigliere	X in videoconferenza	
8	Sbordone Italia Angela	Consigliere	X	
9	Giovani Claudia	Consigliere	X	
10	Avignolo Andrea	Consigliere		X
11	Caglio Edel	Consigliere		X
			Totale Presenti:	7
			Totale Assenti:	4

Partecipa **IN VIDEOCONFERENZA CASAGRANDE ALESSANDRO**, Segretario Comunale. Il Sindaco, Monti Alessio, assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 58, comma 1 D.L. 25.08.2008, n 112, convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n 133, stabilisce quanto segue:

“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410”

Ritenuto per il triennio 2020/2022 di non procedere ad alcuna alienazione;

Dato atto che l'inserimento degli immobili nel Piano:

- ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni
- produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08

Dato atto che, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08, contro l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

Dato atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura catastale, oltre alle opportune variazioni al conto del patrimonio;

Dato atto che il verbale viene redatto in forma riassuntiva;

Acquisiti il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del servizio tecnico e il parere preventivo favorevole di regolarità e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 4 e 5 Regolamento controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l’allegato “Elenco riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel Territorio di competenza del comune non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che l’inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione come patrimonio “disponibile”, ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D.L. 112/08 convertito dalla Legge n. 133/08, contro l’iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Con n. voti favorevoli, n. 0 contrari e n. astenuto () espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00

Redatto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Monti Alessio

Il Segretario Comunale
CASAGRANDE ALESSANDRO

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall’art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 30/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to: CASAGRANDE ALESSANDRO

Dichiarazione di Esecutività

- [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Strevi, 02/04/2020

Il Segretario Comunale
CASAGRANDE ALESSANDRO

La presente copia è conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

Strevi, _____

Il Segretario ComunaleCASAGRANDE
ALESSANDRO